

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI SULLA QUALITÀ DELLA VITA

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita" (AIQUAV) con sede nel Comune di Firenze, via Vittorio Emanuele II n. 129.
- 2) L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 4) La modifica della sede o la eventuale istituzione di sezioni non comportano la modifica del presente Statuto.

Articolo 2 – Scopo

- 1) Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere e incoraggiare la ricerca e gli studi nel campo della qualità della vita (QdV). In particolare, gli obiettivi generali dell'Associazione sono:
 - a. istituire un'organizzazione mediante la quale tutti i ricercatori accademici e non, interessati allo studio della QdV, possano coordinare i loro sforzi/le loro attività al fine di promuovere tali studi all'interno delle differenti discipline.
 - b. stimolare la ricerca interdisciplinare negli studi sulla QdV entro varietà di discipline accademiche e professionali.
 - c. sviluppare un più stretto collegamento tra discipline accademiche e professionali, come marketing, management, economia, sociologia, psicologia, comunicazione, scienze politiche, filosofia, scienze della formazione, scienze ambientali, scienze mediche, e altre in cui vengono praticati studi che hanno per oggetto la QdV.
 - d. incoraggiare una più stretta collaborazione tra gli studiosi impegnati in studi sulla QdV al fine di migliorare la comprensione e lo studio della QdV sia sul piano scientifico (migliorare i differenti metodi di misurazione della QdV) sia sul piano politico (migliorare le strategie di intervento e di policy).
 - e. sviluppare una rete di contatti con altre organizzazioni, nazionali e internazionali, che operano nell'ambito della misurazione della QdV, al fine di promuovere anche in altri contesti gli scopi associativi.
 - f. svolgere il ruolo di agente di cambiamento sociale per determinare politiche al fine di promuovere la QdV a vari segmenti della società.
- 2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
 - a. fornire uno scambio di informazioni sugli studi sulla QdV a ricercatori nei vari settori scientifici.
 - b. fornire un forum per la presentazione e discussione di problemi nel campo degli studi sulla QdV, auspicabile ed in linea con gli obiettivi generali dell'Associazione.
 - c. promuovere la pubblicazione di ricerche originali legate a studi sulla QdV.
 - d. cooperare con altre organizzazioni e società (nazionali e internazionali) in attività atte a promuovere gli obiettivi dell'Associazione.
 - e. svolgere attività necessarie affinché l'Associazione possa operare come rappresentante degli studi di QdV in ambiti accademici e professionali.
 - f. contribuire alla formazione di ricercatori e di studiosi sulla qualità della vita (fornendone una certificazione) attraverso una varietà di discipline e in tutte le istituzioni di istruzione superiore.
 - g. intraprendere altre attività compatibili con gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 3 – Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi volontari degli iscritti;
 - c) proventi e contributi diversi;Le quote di cui al presente punto a) sono personali e, quindi, a qualsiasi titolo intrasmissibili.

- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento;
- 3) L'esercizio finanziario ha inizio e termina rispettivamente il 1 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno;
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo esamina il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Tesoriere, e, previa revisione da parte del Collegio dei Sindaci, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Maggio.
- 5) E' fatto divieto di ripartire l'eventuale avanzo di gestione fra gli associati in forma diretta o indiretta. Esso deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 e alle attività ad esso direttamente connesse.

Articolo 4 – Soci

- 1) Il numero dei Soci è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) I Soci iscritti all'Associazione si distinguono in:
 - a. Soci ordinari, compresi i Soci fondatori che hanno formalmente costituito l'Associazione;
 - b. Soci benemeriti;
 - c. Soci onorari;
 - d. Soci sostenitori.Come da specifiche che seguono.
- 4) I Soci ordinari e benemeriti, purché maggiorenni, hanno diritto di voto per tutte le delibere di competenza dell'Assemblea e possono accedere alle cariche elettive.

Articolo 5 –Soci ordinari

- 1) I soci ordinari sono tutti coloro i quali, condividendo gli scopi dell'Associazione, sono ammessi a far parte dell'Associazione stessa, secondo la procedura di cui al successivo art. 9. L'acquisizione della qualità di Socio ordinario comporta l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto; egli è tenuto altresì ad osservare tutte le deliberazioni dell'Assemblea e le decisioni che il Consiglio Direttivo adotterà.
- 2) I Soci ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota associativa.

Articolo 6 – Soci benemeriti

- 1) Soci benemeriti sono quelle persone che sono, o sono stati, Soci ordinari AIQUAV per un periodo di almeno venti anni e hanno dato, e/o continuano a dare, contributi particolarmente significativi per le attività, le iniziative, l'affermazione e lo sviluppo dell'Associazione.

Articolo 7 – Soci onorari

- 1) Sono Soci onorari tutte quelle persone che, anche esterne all'Associazione, hanno dato e continuano a dare, in via continuativa, contributi riconosciuti particolarmente significativi e qualificati nel campo dello studio della Qualità della Vita, contribuendo in modo determinante alla buona immagine dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, non corrispondono la quota associativa e hanno diritto di intervenire alle assemblee ed ivi esprimere il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto di voto né attivo né passivo.

Articolo 8 – Soci sostenitori

- 1) I soci sostenitori sono le persone fisiche e/o giuridiche, Enti ed Istituzioni pubblici e/o privati che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano favorire il raggiungimento degli stessi con l'elargizione di almeno tre quote ordinarie. I soci sostenitori assumono tale qualità con l'elargizione di cui sopra, accettata dal Consiglio Direttivo, la mantengono per un anno, non hanno diritto di intervenire alle Assemblee e non sono eleggibili a cariche.

Articolo 9 – Ammissione dei Soci

- 1) Coloro che intendono iscriversi all'Associazione devono presentare domanda su apposito modulo al Presidente dell'Associazione stessa, che la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Ad approvazione avvenuta la Segreteria dell'Associazione richiede all'interessato il versamento della quota associativa e, con la prova dell'avvenuto pagamento, il richiedente viene incluso nell'elenco dei Soci ordinari.

Articolo 10 – Decadenza dei Soci

- 1) La qualifica di Socio ordinario si perde per recesso o per radiazione.
- 2) Il recesso dei Soci deve essere comunicato in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- 3) La radiazione dei Soci è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo per:
 - a. Mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi;
 - b. Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. Persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 4) In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, secondo la previsione di cui all'art. 23c comma 2;
- 5) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Comitato Esecutivo
 - d. Il Presidente
 - e. Il Tesoriere
 - f. Il Segretario
 - g. Il Collegio dei Sindaci
 - h. Il Collegio dei Proviviri
- 2) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche, previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo, possono essere rimborsate le spese sostenute per conto dell'Associazione.

Articolo 12 – L'Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede per i suoi lavori alla nomina di un Presidente, di un Segretario e, per il rinnovo delle cariche elettive, di un Comitato elettorale composto da tre membri.
- 3) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno in sessione ordinaria per deliberare su:
 - a. approvazione del rendiconto annuale e del preventivo per l'anno in corso;
 - b. approvazione della relazione del Presidente sull'attività sociale svolta nell'anno precedente e su quella programmata nell'anno in corso;
 - c. ogni altro argomento attinente l'attività sociale dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri Organi.
- 4) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per i motivi di cui al precedente comma, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 5) L'Assemblea stessa viene convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche elettive.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo su propria deliberazione, potrà essere richiesta dal 25% degli aventi diritto al voto che dovranno proporre

l'Ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta che va indirizzata al Presidente.

- 2) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14 – Presenza alle assemblee e diritto di partecipazione

- 1) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, o in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo, nominato dai presenti.
- 2) Possono partecipare alle Assemblee, sia in seduta ordinaria che straordinaria, i soli Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale relativa all'anno precedente a quello di effettuazione dell'Assemblea stessa.
- 3) Ogni Socio (ordinario e benemerito) ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque Soci aventi titolo.

Articolo 15 – Validità dell'Assemblea

- 3) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene inviato dal Presidente ai Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione. Quest'ultima potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione, purché almeno un'ora dopo.
- 4) L'Assemblea è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto;
 - b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.
- 5) Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto l'ipotesi prevista all'art.25, comma 2;
- 6) L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, si svolge a scrutinio segreto, ma l'Assemblea può stabilire che l'elezione stessa avvenga in altra forma.

Articolo 16 – Modifiche allo Statuto

- 1) Le modifiche del presente Statuto, che dovranno essere espressamente poste all'Ordine del Giorno, saranno discusse e deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci costituita dai due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione. Le delibere saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo (C.D.)

- 1) Il Consiglio Direttivo è composta da 8 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci eleggibili; dal Presidente uscente per tutta la durata della carica della carica del Presidente nuovo eletto; dai Sindaci senza diritto di voto.
- 2) E' funzione del C.D. nominare il Presidente e il Vice-Presidente Vicario alla sua prima riunione. Il Tesoriere e il Segretario sono nominati direttamente dal Presidente.
- 3) Il C.D. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili per più di 2 volte consecutive.
- 4) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) I membri eletti che dovessero rassegnare le dimissioni nel corso del mandato o dovessero trovarsi nell'impossibilità di svolgere le funzioni, saranno sostituiti, tenuto conto dei risultati delle elezioni, con delibera del C.D. o con nuove elezioni. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
- 6) Nel corso di esercizio potranno essere cooptati quali membri del C.D., senza diritto di voto, quei Soci e professionisti consulenti che intendano offrire il loro supporto professionale specifico per determinate attività che il gruppo intenda sviluppare.
- 7) Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti elettivi in carica.

Articolo 18 – Convocazione del C.D.

- 1) Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Articolo 19 – Compiti del C.D.

- 1) Il C.D. ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l'attività dell'Associazione ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano riservati in modo espresso all'Assemblea e ripartisce tra i suoi membri le funzioni inerenti all'organizzazione, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione ed alla documentazione, ai contatti all'interno ed all'esterno dell'Associazione.
- 2) Il C.D. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice presidente vicario o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo, nominato dai presenti.
- 3) Nei poteri del Consiglio Direttivo rientra:
 - a. stabilire l'importo della quota associativa annuale;
 - b. costituire Gruppi di studio incaricati di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obiettivi associativi;
 - c. segnalare all'Assemblea, in relazione alle candidature a cariche sociali, i Soci che abbiano preso parte più attivamente alla vita associativa e/o possano contribuire utilmente allo sviluppo dell'Associazione;
 - d. formare e presentare all'Assemblea liste di candidati alle cariche sociali (ferma restando la facoltà attribuita a tutti i Soci di presentare altre candidature o votare candidati non compresi nelle liste suddette), tenendo conto della disponibilità degli stessi candidati a contribuire efficacemente allo sviluppo dell'attività associativa;
 - e. segnalare all'Assemblea il nome del/i candidato/i per la carica di Socio onorario dell'Associazione, in quanto rispondente ai requisiti richiesti;
 - f. affidare, laddove necessario, incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese ai Soci e/o compensi a terzi.
- 4) Sono compiti del Consiglio Direttivo dell'Associazione:
 - a. deliberare sulle domande di ammissione alla qualifica di Socio;
 - b. esaminare il rendiconto ed il preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. approvare la relazione sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente ed il programma per l'anno successivo;
 - d. fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare l'Assemblea straordinaria di cui agli art. 12 e 13.
- 5) Il C.D., qualora lo ritenga opportuno, potrà emanare un regolamento dell'Associazione.
- 6) Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito e senza diritto di voto, i Soci dell'Associazione che abbiano interesse specifico agli argomenti all'ordine del giorno.
- 7) I verbali di ogni adunanza del C. D. redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono approvati e conservati agli atti.

Articolo 20 - Il Comitato Esecutivo

- 1) Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, e dura in carica tre anni. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere rieletti o nominati per più di due mandati consecutivi, nella medesima funzione.
- 2) Il Comitato Esecutivo detiene quei poteri che gli sono attribuiti specificamente dal Consiglio Direttivo e attua le politiche formulate dal Consiglio Direttivo stesso.
- 3) Il Comitato Esecutivo tiene costantemente informati i Consiglieri dei propri lavori attraverso l'invio dei verbali delle sue riunioni entro i 20 giorni successivi alla delibera.

Articolo 21 – Il Presidente

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di assenza le sue funzioni spettano al Vice presidente o, in assenza, ad un altro membro del C.D., nominato dallo stesso C.D.
- 2) Non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e, in caso di urgenza, adotta decisioni chiedendone ratifica nell'adunanza del C. D. immediatamente successiva.
- 4) Il Presidente ha inoltre la diretta responsabilità di assicurare l'adempimento di tutte le attività che per Statuto fanno capo direttamente a lui. In particolare:
 - a. gestisce e sviluppa le attività locali, nonché quelle interregionali e nazionali, in sintonia con le linee programmatiche fissate dal Consiglio Direttivo;
 - b. favorisce e pone in atto azioni per sviluppare la conoscenza dell'Associazione nella territorio nazionale e internazionale;
 - c. contribuisce alla individuazione e finalizzazione di possibili sovvenzioni, sponsorizzazioni e/o partnership in linea con le modalità legali/amministrative fissate dall'Associazione;
 - d. ricerca, acquisisce e fornisce al Consiglio Direttivo le informazioni che ritiene utili per lo sviluppo delle attività dell'Associazione, sia a livello nazionale che internazionale;
 - e. assicura la correttezza dei requisiti professionali di coloro che chiedono l'iscrizione all'AIQUAV;
 - f. ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione, congiuntamente con chi svolge la funzione di Tesoriere. Esercita pertanto il controllo dei costi/entrate e della situazione finanziaria dell'Associazione stessa con l'obiettivo di un bilancio annuale almeno in pareggio.

Articolo 22 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere ha la responsabilità della corretta gestione economica e finanziaria dell'Associazione; sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e di tutte le entrate straordinarie, nonché alla gestione e all'amministrazione dei conti di cassa e di banca; redige il rendiconto economico e finanziario annuale al termine di ogni esercizio.

Articolo 23 – Il Segretario

- 1) Il Segretario ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione. Cura sotto il profilo amministrativo l'attività degli organismi dell'Associazione; da esecuzione alle indicazioni del C.D. e del Presidente per l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 24 – Il Collegio dei Sindaci

- 1) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci, eletti dall'Assemblea. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l'attività.
- 2) Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I Sindaci non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
- 3) Il Sindaco effettivo dimissionario viene sostituito dal Sindaco supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
- 4) Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 25 – Il Collegio dei Probiviri e procedimento disciplinare

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i Soci ed eletti dall'Assemblea.
- 2) Il Collegio dei Probiviri ha il compito, oltre che di decidere sui ricorsi attraverso provvedimenti di radiazione previsti dall'art. 10, di decidere con la maggiore urgenza possibile su eventuali ricorsi avverso i lavori del Comitato Elettorale.
- 3) Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra o all'interno degli organi.

Articolo 26 – Scioglimento dell'Associazione

- 1) L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 6 DPR 10 febbraio 200 n. 361:
 - a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per altre cause di cui all'art.27 del c.c.
- 2) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocato in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in 1^a che in 2^a convocazione, di almeno 4/5 degli aventi

diritto al voto. Così pure la richiesta dell' Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

- 3) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di ricerche e studi coerenti con gli obiettivi dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Norma finale

- 1) Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Così approvato nell'Assemblea dei Soci fondatori del 22/12/2010.